Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2653

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUCIDI, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CAPPELLETTI, CRIMI, MARTON, SANTANGELO, BULGARELLI, BOTTICI, AIROLA, BUCCARELLA, DONNO e CIOFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2017

Modifiche all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di pubblicità dei lavori e di integrazione organica dei tavoli di crisi aziendale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'Unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi (UGV), ramo operativo della Struttura per le crisi d'impresa. L'UGV dovrebbe favorire la salvaguardia e il consolidamento dei livelli occupazionali delle imprese e dovrebbe altresì assolvere una funzione di prevenzione volta ad evitare l'aggravarsi di situazioni di crisi.

Tuttavia, l'operatività e l'efficienza della Struttura per le crisi d'impresa è compromessa, talvolta, da una insufficiente pubblicità sui lavori. Tale carenza informativa può, in taluni casi delicati, rappresentare un ostacolo oggettivo nei confronti degli operatori esterni che, a qualunque titolo, potrebbero essere interessati alla azienda oggetto del tavolo.

Allo stesso modo, il supporto funzionale ed organico da parte delle Commissioni parlamentari competenti, risulta essenziale alla efficacia della struttura, istituita per sviluppare strumenti di contrasto al declino dell'apparato produttivo italiano.

In altri termini, la sinergia tra organo amministrativo – nella fattispecie, il Ministero dello sviluppo economico – ed organo parlamentare potrebbe contribuire a migliorare, in modo sostanziale, il patrimonio informativo disponibile, al fine di condizionare positivamente l'esito delle riunioni e delle trattative ivi svolte.

Dunque, per i motivi summenzionati, è auspicabile un celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di integrazione organica dei tavoli di crisi aziendale)

1. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento hanno diritto di accesso ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.0

€ 1,00